


128/2017



Determine

**UNIRELAB** srl Unipersonale  
Società Soggetta ad attività  
di direzione e coordinamento  
del M.I.P.A.A.F.

**Determinazione Amministratore Unico n° 90 in data 9 febbraio 2018**

**VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO DI 2 (DUE) ESTRATTORI 4 AGHI NECESSARI PER I LABORATORI UNIRELAB S.R.L., AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. CIG: 73832545F1**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 9 (nove) del mese di febbraio, alle ore 14 (quattordici), il sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l., Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita Iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987;

**PREMESSO che:**

➤ i laboratori di Unirelab S.r.l., si occupano dell'esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);

➤ Unirelab S.r.l., ad oggi, è l'unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli, su fantini e guidatori, con metodiche accreditate dall'Ente Nazionale "ACCREDIA" in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin dal 2007);

**VISTO CHE** tra Unirelab S.r.l. ed il MIPAAF è stato sottoscritto un contratto di servizi in vigore dal 1 aprile 2016, giusto decreto n. 26254 e registrato alla Corte dei Conti al numero 171 in cui il MIPAAF affida ad Unirelab S.r.l. a tariffe convenzionate:

- l'esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli,
- l'esecuzione delle analisi del DNA dei cavalli, finalizzate al deposito del genotipo e per la verifica/ricerca della paternità e/o maternità,



- l'esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati a fantini e guidatori;
- la gestione e l'invio presso i laboratori dei campioni dei fantini e guidatori risultati positivi in prima analisi presso i laboratori di Unirelab S.r.l., e successiva trasmissione dei risultati;

**PRESO ATTO** della comunicazione a firma del dott. Marco Fidani, quale direttore sanitario di Unirelab S.r.l. del 9 gennaio 2018, la quale rappresenta la necessità e l'urgenza di acquistare n. 2 (due) estrattori a 4 aghi che *"sono inseriti nello svolgimento di metodiche analitiche accreditate"* e che *"in tali metodiche è esplicitamente indicato il modello Gilson a 4 aghi"*, ritenendoli dunque *"gli unici ad essere dotati delle caratteristiche a UNIRELAB necessarie per eseguire la lavorazione dei campioni di sangue e urina di cavallo come necessario per la successiva analitica GC-MS o LC-MS"*;

**CONSIDERATO** che nella sopracitata nota il dott. Fidani dichiara che *"non vi sono alternative oltre Gilson per la fornitura di tali strumenti analitici confacenti alle esigenze di UNIRELAB"* e pertanto *"comprova tale dichiarazione [dichiarazione di unicità della ditta Gilson] e dichiara l'attuale infungibilità della strumentazione proposta"*, proponendo *"l'acquisto urgente di tali macchinari a sostituzione degli attuali fuori produzione"*;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità e l'urgenza dell'acquisto degli strumenti in oggetto per garantire la continuità della regolare attività del laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria, arrecando il minore pregiudizio possibile allo stesso laboratorio di Unirelab S.r.l.;

**VISTO** il D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 recante l'approvazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;

**VISTA** la delibera del Commissario Governativo n. 109 del 27 ottobre 2003, in sostituzione della deliberazione n. 36 del 4 aprile 2003, che stabilisce i nuovi disciplinari di attuazione del Regolamento sul Controllo delle sostanze proibite, in vigore dal 3 novembre 2003 allegando le procedure di prelievo e confezionamento dei campioni ematici sui cavalli;

**VISTO** il D.M. del 30 dicembre 2016 prot. n. 97219 in cui si approvano le modifiche al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in vigore dal 1 gennaio 2017 in particolare gli Allegati 1 (*sostanze proibite*) ed Allegato 2 (*elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzionali) sottoindicati non è considerata proibita*);

**VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

130/est



Determine

**UNIRELAB srl Unipersonale**  
Società Soggetta ad attività  
di direzione e coordinamento  
del M.I.P.A.A.F.

**VISTO** l'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;

**APPURATO** che gli strumenti analitici indicati dal dott. Fidani presenti nel Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria risultano malfunzionanti e obsoleti per l'esecuzione delle procedure di analisi dei campioni di sangue e urina di cavallo;

**VERIFICATO** inoltre, che gli stessi strumenti sono stati oggetto di frequenti ed onerosi interventi di assistenza tecnica per i quali viene richiesta la sostituzione;

**PRESO ATTO**, dunque, che, per quanto rappresentato dal dott. Fidani dal un punto di vista tecnico ed economico, non vi sono soluzioni alternative per l'acquisto di n. 2 (due) estrattori 4 aghi, in quanto, trattasi di strumenti che possiedono le caratteristiche e specifiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle specifiche metodiche analitiche accreditate;

**CONSIDERATO** che da un'analisi di mercato, l'importo complessivo massimo di spesa previsto, per la fornitura due estrattori a 4 aghi, con la copertura di garanzia per 24 mesi, è di € 82.000,00 (euro ottantaduemila/00) oltre IVA;

**PRESO ATTO** della dichiarazione di unicità degli strumenti della serie GX-27X Aspec Gilson, ove viene dichiarato che si tratta di strumenti commercializzati su tutto il territorio italiano dalla ditta Gilson Italia s.r.l., con sede 20092 Cinisello, alla via G. Matteotti, 98;

**CONSIDERATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

**ACQUISITI** i pareri della dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità di Responsabile Operativo e amministrativo, dell' Avv. Rosaria Russo consulente per la disciplina dei contratti pubblici, e del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria della fornitura in oggetto;

**TENUTO CONTO** che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura negoziata con un unico operatore economico di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO CHE** il sistema e il criterio di gara sono quelli del prezzopiù basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016;

**DETERMINA**

- di demandare al ROA, dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura, inclusa l'estensione della garanzia da mesi 12 a mesi 24 e tutti gli adempimenti consequenziali (montaggio, regolarità di funzionamento, nulla escludendo), di n. 2 (due) estrattori a 4 aghi, alla ditta Gilson Italia s.r.l., P.IVA. 02829240155, con sede in 20092 Cinisello Balsamo alla via G. Matteotti, 98,



quale esclusivista in Italia della fornitura in oggetto; e di tutti gli atti consequenziali per l'importo massimo complessivo presunto di € 82.000,00 (euro ottantaduemila/00) oltre IVA;

- di non procedere alla determinazione dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, trattandosi di specifica fornitura;
- di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale [www.unirelab.it](http://www.unirelab.it);
- di imputare la spesa presunta di € 82.000,00 (euro ottantaduemila/00) oltre IVA, sul capitolo del bilancio di Unirelab S.r.l. definito dal conto n. 13.05.01 "Attrezzatura specifica ind. e comm.le" per l'esercizio 2018;
- di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario, di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. [www.unirelab.it](http://www.unirelab.it).

**L'Amministratore Unico**  
**Prof. Vincenzo Chiofalo**